

Privati

ARTIGIANCASSA S.p.A.

Avviso

**FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO" SEZIONE V "EMERGENZA COVID-19 -
Finanziamenti per la liquidità delle MPMI**



AVVISO PUBBLICO

“FONDO ROTATIVO PER IL PICCOLO CREDITO”

SEZIONE V

“EMERGENZA COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI”

POR FESR Lazio 2014-2020 Asse 3 Competitività

Azione 3.6.1. – “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci”

Regione Lazio

INDICE

FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Articolo 1 – Finalità e caratteristiche dei finanziamenti agevolati	4
Articolo 2 – Destinatari.....	6
Articolo 3 – Dotazione finanziaria e natura dell’Aiuto	8
Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle richieste	9

FASE DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

Articolo 5 – Istruttoria e concessione	13
Articolo 6 – Sottoscrizione del contratto ed erogazione del finanziamento.....	14
Articolo 7 – Rinuncia, decadenza del beneficio e revoca	15
Articolo 8 – Informativa e tutela ai sensi della normativa sulla Privacy	16
Articolo 9 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	17
Articolo 10 – Disposizioni finali	18

APPENDICI

Appendice n. 1 – Requisiti Generali di Ammissibilità	20
Appendice n. 2 – Glossario.....	23
Appendice n. 3 – modifica del Beneficiario o del debitore	27

Le Appendici sono parti integranti e sostanziali dell’Avviso.

Le parole nel testo con la lettera maiuscola e in Grassetto sono definite nell'Appendice n. 2.

Fase di presentazione della domanda

Articolo 1 – Finalità e caratteristiche dei finanziamenti agevolati

Articolo 2 – Destinatari

Articolo 3 – Dotazione finanziaria e natura dell’Aiuto

Articolo 4 – Modalità e termini per la presentazione delle richieste

Fase di presentazione della domanda

Articolo 1 – Finalità e caratteristiche dei finanziamenti agevolati

Il presente Avviso è emanato in attuazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 (“**POR**”), Asse 3 “Competitività”

Nell’ambito dell’Asse 3 “Competitività”, il **Fondo Rotativo Piccolo Credito (“FRPC”)** contribuisce a rafforzare l’accesso al credito per le imprese della Regione, nonché a sostenere i progetti imprenditoriali aderenti al progetto di rigenerazione economica del tessuto produttivo regionale, ovvero di riposizionamento dei sistemi produttivi regionali e di specifiche filiere.

Con Delibera della Giunta regionale n.142 del 02 aprile 2020 e ss.mm.ii. la Regione Lazio, in considerazione della difficile situazione e dei rilevanti danni che le imprese del Lazio stanno subendo in conseguenza dell’emergenza COVID-19, ha inteso attivare specifici interventi a sostegno del territorio, fra i quali l’istituzione della **Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito** denominata “Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle **MPMI**”.

In particolare la **Sezione V del FRPC** contribuisce all’attuazione dell’Azione Cardine AC2 – Strumenti per l’accesso al credito e alle garanzie delle PMI, Priorità d) Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione, Obiettivo specifico 3.6 - Miglioramento dell’accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura, Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci. La Sezione II del FRPC è dedicata a questi interventi.

Inoltre, ai sensi della DGR n.142 del 2 aprile 2020 e ss.mm.ii., la **Sezione V del FRPC** opera anche a valere su fondi propri della Regione Lazio.

Il presente **Avviso** disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti agevolati erogabili a valere sulla **Sezione V del Fondo Rotativo Piccolo Credito**.

Il **Fondo Rotativo per il Piccolo Credito** è affidato in gestione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Medio Credito Centrale S.p.A., (di seguito “**Gestore**”).

Trovano applicazione le ulteriori opzioni di semplificazione eventualmente disposte anche mediante futuri provvedimenti nazionali miranti ad introdurre semplificazioni procedurali e agevolazioni operative, anche in relazione all’emergenza COVID 19.

Fase di presentazione della domanda

Sono erogabili a valere sulla **Sezione V del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito Finanziamenti agevolati** a copertura delle esigenze di liquidità connesse all'emergenza Covid-19 aventi le seguenti caratteristiche:

- importo: 10.000,00 Euro;
- durata minima: 12 mesi;
- durata massima: 60 mesi;
- preammortamento: solo per finanziamenti di durata superiore a 24 mesi
- durata preammortamento; massimo 12 mesi
- tasso di interesse: zero;
- rimborso: a rata mensile costante posticipata.

Essendo i finanziamenti destinati a copertura di esigenze di liquidità, non è richiesta alcuna documentazione relativa alle spese sostenute con le somme erogate.

Fase di presentazione della domanda

Articolo 2 – Destinatari

Possono presentare domanda di finanziamento agevolato a valere sulla **Sezione V del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito le MPMI**, inclusi i **Liberi Professionisti**, i consorzi e le reti di imprese aventi soggettività giuridica, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 e che:

- abbiano fino a nove dipendenti;
- siano costituite entro la data dell'8 marzo 2020;
- al momento della presentazione della domanda risultino iscritte al **Registro delle Imprese** e abbiano **Sede Operativa** nel territorio della Regione Lazio, verificabile da idoneo titolo di disponibilità;
- ovvero, nel caso dei **Liberi Professionisti**, al momento della domanda siano titolari di partita IVA attiva e abbiano **Domicilio Fiscale** nel Lazio, verificabile da idoneo titolo di disponibilità;
- abbiano una esposizione complessiva limitata ad euro 100.000,00 nei confronti del sistema bancario sui crediti per cassa a scadenza, rilevabile dalla Centrale dei Rischi Banca d'Italia, riferita all'attività di impresa;

La data di costituzione coincide:

- a) per le imprese individuali: con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) per le società di persone: con la data di costituzione dell'atto costitutivo,
- c) per le società di capitali, i consorzi e le reti di imprese: con la data di iscrizione nel Registro delle Imprese risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA;
- d) per i **Liberi Professionisti**: con la data di inizio attività indicata dal Modello AA9/10 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi).

Il requisito dimensionale di **MPMI** deve essere mantenuto fino alla data di concessione del finanziamento.

Il requisito relativo al numero di dipendenti è verificato in termini di "unità lavorative annue" (ULA) riferite al 2019.

Sono ammissibili le **MPMI** operanti in tutti i settori, ad eccezione dei "**Settori Esclusi**" e di quelli che sono fuori dal campo di applicazione del Regolamento UE 1407/2014 "de minimis".

Ogni **MPMI** può ottenere un solo finanziamento a valere sulla **Sezione V**.

Fase di presentazione della domanda

I richiedenti, con la presentazione della domanda, attestano mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000:

- di aver subito danni a causa dell'emergenza COVID-19, per effetto della sospensione o della riduzione dell'attività;
- di avere un fabbisogno di liquidità pari ad almeno Euro 10.000,00 in conseguenza dei danni subiti;
- di possedere i requisiti generali di ammissibilità riportati nell'Appendice 1 all'**Avviso**.

e, con riferimento al 31 dicembre 2019:

- di non presentare sofferenze e/o sconfinamenti in Centrale dei Rischi Banca d'Italia;
- di non aver subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari;
- di non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse.

La regolarità contributiva è verificata con le modalità semplificate individuate dagli Enti preposti.

Fase di presentazione della domanda

Articolo 3 – Dotazione finanziaria e natura dell’Aiuto

L’**Avviso** ha una dotazione di Euro 51.610.000,00 di cui:

- Euro 27.670.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, Azione 3.6.1
- Euro 23.940.000,00 a valere su risorse regionali.

L’**Aiuto** è concesso a titolo “**De minimis**” (Reg. (UE) 1407/2013), sotto forma di **Finanziamento agevolato**.

L’intensità dell’agevolazione concessa è calcolata in termini di differenziale tra il tasso del finanziamento agevolato e il tasso di interesse di riferimento per operazioni comparabili, alla data di firma del contratto di finanziamento fra il **Gestore** e il **Beneficiario**. I tassi di interesse di riferimento e di conseguenza l’Equivalente Sovvenzione Lorda (“**ESL**”) concessa, sono calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, 2008/C 14/02 e tenendo conto della classe di rating assegnata al richiedente dal Gestore. L’**ESL** deve rientrare nei massimali previsti dal Reg. (UE) 1407/2013 “**De minimis**”. L’**ESL** concedibile è calcolata tenendo conto di eventuali altri aiuti di Stato concessi sulle medesime spese ammissibili)

Fase di presentazione della domanda

Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione delle richieste

Le richieste di finanziamento agevolato a valere sulla **Sezione V del FRPC** possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale <http://www.farelazio.it>, accedendo alla pagina dedicata al “Fondo Rotativo per il Piccolo Credito”.

Lo sportello sarà accessibile per la compilazione e la firma delle domande a partire dalle ore 10 del 10 aprile 2020.

La protocollazione delle domande, che definisce l'ordine cronologico delle richieste, sarà consentita **a partire dalle ore 10 del 20 aprile 2020**.

Per accedere al servizio messo a disposizione da Fare Lazio i soggetti richiedenti chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo <http://www.farelazio.it>. Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Censimento Utenti" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al Legale Rappresentante (o i dati relativi ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda di agevolazione) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura sopra descritta consentono il login all'interno dell'area " Area riservata" per l'inserimento della domanda di aiuto. Al termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genera la domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e le dichiarazioni/schede presenti on-line.

La domanda di agevolazione generata dal sistema deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del Legale Rappresentante dell'impresa (o dal procuratore). Essa deve essere completa di tutta la documentazione obbligatoria descritta di seguito e protocollata all'interno del portale. La firma digitale dovrà essere apposta off-line utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

In via del tutto eccezionale, al fine di consentire l'accesso anche ad imprese che non siano in possesso di firma digitale e non siano in condizioni di acquisirla, data la situazione contingente, è consentito che la domanda di finanziamento generata dal sistema sia sottoscritta con firma olografa, ferma la procedura sopra descritta. In tal caso il richiedente è tenuto, entro la data di sottoscrizione del contratto, che dovrà avvenire mediante firma digitale, a trasmettere copia della domanda firmata digitalmente a mezzo PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.farelazio.it o tramite apposita funzionalità resa disponibile on-line sul portale <http://www.farelazio.it>.

Fase di presentazione della domanda

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. Il soggetto richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta

Data la gravità e la straordinarietà del contesto economico e considerando che il sostegno previsto dall'**Avviso** è finalizzato a far fronte ad una grave ed urgente situazione di difficoltà finanziaria del richiedente, la domanda è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti all'articolo 2, tutta la documentazione di seguito specificata, nonché la documentazione relativa ai requisiti dichiarati.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.farelazio.it>. Successivamente alla protocollazione della domanda il soggetto richiedente potrà effettuare il download della scheda sintetica (ricevuta) contenente il numero di protocollo assegnato e la data e l'ora di effettivo inoltro della domanda stessa.

Tenuto conto delle modalità di presentazione sopra descritte, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:

- non risulti firmata digitalmente o in modo olografo e protocollata;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dall'Avviso.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

In sede di domanda il richiedente rilascia, fra l'altro, le seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione relativa al danno subito per effetto dell'emergenza Covid-19 e al fabbisogno di liquidità pari almeno a 10.000,00 Euro
2. Dichiarazione relativa al numero dei dipendenti in termini di "unità lavorative annue" (ULA) riferite al 2019;
3. Dichiarazione relativa alle dimensioni di **Impresa**;
4. Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i ai sensi del D. lgs 231/2007, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;
5. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
6. Dichiarazione conflitti di interessi e clausola antipantouflage.

A corredo della domanda occorre presentare, nei modi indicati, la seguente documentazione, esclusivamente nei casi di seguito indicati:

Fase di presentazione della domanda

- Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA resa all'Agenzia delle Entrate, in caso di domanda presentata da **Liberi Professionisti**;
- Procura, anche in forma di scrittura privata, in caso di domanda presentata tramite procuratore.

Resta fermo che, in conformità con la normativa applicabile, ai fini della sottoscrizione del contratto dovrà essere fornita la documentazione necessaria per le verifiche antimafia, compilando l'apposita sezione sulla piattaforma www.farelazio.it.

Il **Gestore** si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

Presentando la **Domanda**, il richiedente riconosce e accetta pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente **Avviso**.

Il richiedente assume l'impegno, pena l'esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto, di comunicare tempestivamente al Gestore gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del finanziamento, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 5 – Istruttoria e concessione

Articolo 6 – Sottoscrizione del contratto ed erogazione del finanziamento

Articolo 7 – Rinuncia, decadenza del beneficio e revoca

Articolo 8 – Informativa e tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

Articolo 9 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Articolo 8 – Disposizioni finali

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 5 – Istruttoria e concessione

L'istruttoria delle richieste di finanziamento agevolato avviene secondo le modalità del procedimento a sportello telematico. Le richieste di agevolazione sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Ai fini della definizione dell'ordine cronologico fa fede la data di protocollo della domanda sul portale <http://www.farelazio.it>.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda;
- la completezza della domanda e della documentazione obbligatoria;
- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione richiesta, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal **Gestore** è fissato in 15 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. In questo caso i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 15 giorni. Le domande di agevolazione possono essere archiviate d'ufficio qualora la documentazione integrativa non arrivi al **Gestore** entro il termine fissato, senza ulteriore comunicazione al soggetto richiedente.

Le richieste di finanziamento sono deliberate dal **Gestore** entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC, secondo l'ordine cronologico di ricezione e nel limite della disponibilità di risorse.

La comunicazione di concessione o di non ammissibilità sarà inviata dal **Gestore** tramite il portale <http://www.farelazio.it>. Il **Gestore** trimestralmente pubblicherà sul **BURL** gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse nel trimestre di riferimento.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 6 – Sottoscrizione del contratto ed erogazione del finanziamento

Il **Gestore** predispose sul portale <http://www.farelazio.it> il contratto di finanziamento sottoscritto digitalmente, corredato della delibera di finanziamento, della comunicazione di concessione e della documentazione necessaria per la successiva erogazione del finanziamento.

Entro 15 giorni dalla data di caricamento del contratto di finanziamento sul portale <http://www.farelazio.it> da parte del **Gestore**, il **Beneficiario** ha l'obbligo di sottoscrivere digitalmente il contratto e i relativi allegati e caricarli sulla piattaforma <http://www.farelazio.it>. Le modalità di rimborso del finanziamento sono dettagliate nel piano di rientro allegato al contratto di finanziamento.

La data di stipula (e di efficacia) del contratto corrisponde alla data di sottoscrizione del **Beneficiario** con firma digitale. La mancata sottoscrizione e caricamento in piattaforma del contratto da parte del **Beneficiario** entro i termini previsti comporta la revoca dell'agevolazione concessa.

Prima di procedere all'erogazione del finanziamento, il **Gestore** effettua le necessarie verifiche sulla documentazione sopra indicata e i controlli relativi alla regolarità contributiva del **Beneficiario**, con le modalità semplificate individuate dagli Enti preposti, e ai poteri di firma del soggetto firmatario. In caso di esito negativo dei controlli effettuati, al **Beneficiario** è concesso un termine di 45 giorni di tempo dal perfezionamento del contratto per regolarizzarsi, pena decadenza con perdita del beneficio.

In caso di esito positivo delle verifiche, il **Gestore** eroga il finanziamento agevolato al **Beneficiario** in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal **Beneficiario** nella fase di sottoscrizione del contratto compilando l'apposita modulistica.

I **Beneficiari** sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel contratto di finanziamento.

In caso di modifica del **Beneficiario** si rinvia alla disciplina riportata in Appendice 3.

I **Beneficiari** sono tenuti ad adeguarsi alle Linee Guida in materia di informazione e pubblicità, scaricabili dal sito: http://lazioeuropa.it/files/160129/fesr_lineeguida.pdf.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 7 – Rinuncia, decadenza del beneficio e revoca

Il **Beneficiario** deve comunicare al **Gestore** l'eventuale rinuncia, firmata digitalmente, attraverso il sistema gestionale disponibile sul portale <http://www.farelazio.it>.

L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza totale con perdita del beneficio e restituzione di una somma pari all'importo del finanziamento eventualmente già erogato, al verificarsi di uno o più casi di seguito indicati:

- a) agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- b) mancata sottoscrizione e caricamento online del contratto di finanziamento agevolato nei termini indicati nell'articolo 6;
- c) venir meno dei requisiti previsti dell'articolo 2 e nell'appendice 1;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa **Beneficiaria** a causa di un fallimento fraudolento;
- e) gravi inadempimenti del **Beneficiario** rispetto agli obblighi previsti nel presente **Avviso**, nel contratto di finanziamento e in tutta la documentazione prodotta in allegato alla domanda;
- f) mancato pagamento di tre rate del finanziamento agevolato erogato;
- g) rinuncia.

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui sopra, il **Gestore** procederà alla revoca totale del beneficio concesso. La revoca totale, tranne i casi di mancata sottoscrizione del contratto di cui alla lett. b) e di rinuncia di cui alla lett. G, configura un inadempimento da parte del **Beneficiario**. Il **Gestore**, quindi, procede alla risoluzione del contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il **Beneficiario** ai sensi della L. n. 241/1990". Qualora in esito a tale contraddittorio il **Gestore** ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente. In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto. Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali. Successivamente gli uffici del **Gestore** trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

L'atto di revoca costituisce in capo a Gestore il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto rimborsabile concesso. Eventualmente il Gestore per le attività di recupero può avvalersi del supporto di appositi Enti di riscossione.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 8 – Informativa e tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali.

Gli interessati potranno prendere visione delle informative specifiche sul trattamento dei dati allegate al presente Avviso e pubblicate sul portale <http://www.farelazio.it>

Il titolare del trattamento dei dati è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese”, costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Mediocredito Centrale S.p.A., ognuno per il proprio ambito di competenza, individuato quale “Soggetto gestore”.

L'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, scrivendo:

- per Artigiancassa S.p.A., accedere alla sezione Privacy del sito www.artigiancassa.it, e utilizzare l'apposito modulo messo a disposizione o inviare una comunicazione scritta a dirittiprivacy@artigiancassa.com; dirittiprivacy@pecclub.artigiancassa.it. In tale sezione, troverai anche maggiori dettagli sui diritti sopra indicati.
- per Mediocredito Centrale S.p.A., rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) scrivendo al seguente indirizzo: Viale America, 351, 00144 Roma, o inviando e-mail all'indirizzo di posta elettronica dpo-mcc@postacertificata.mcc.it.

Suddetti utilizzi avvengono nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Previo rilascio di esplicito consenso da parte degli interessati, così come previsto dal Regolamento UE 2016/679, “GDPR”, il trattamento di tali dati potrà avvenire anche ai fini della realizzazione di campagne pubblicitarie aventi ad oggetto gli esiti del bando attraverso la pubblicazione dei dati in riviste di settore divulgative. Si precisa che il mancato rilascio dello stesso non avrà conseguenze negative ai fini della domanda di partecipazione e della sua valutazione.

Suddetti utilizzi avvengono nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 9 – Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Responsabile pro tempore della struttura Agevolazioni e Incentivi di Artigiancassa S.p.A..

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, rivolgendosi ad Artigiancassa S.p.A. all'indirizzo PEC di cui all'art. 24 del presente **Avviso**.

Informazioni relative all'**Avviso** e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta a:

- Fare Lazio (www.farelazio.it): info@farelazio.it; numero dedicato per informazioni su funzionamento bandi ed istruttorie 065845986 e numero dedicato informazioni per problematiche tecniche sulla piattaforma 065845800 operativi dal Lunedì al Venerdì orari 9.00/13.30 – 14.30/17.00.

Fase di concessione ed erogazione

Articolo 10 – Disposizioni finali

Ai fini del presente Avviso tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite il portale <http://www.farelazio.it> oppure Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al **Gestore** da parte dei **Beneficiari** che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite il portale <http://www.farelazio.it> nei casi previsti dall'Avviso.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente **Avviso**, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul **BURL** le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

E' garantito comunque il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) e della "Guida all'osservanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nell'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE")" (2016/C 269/01).

Per quanto non espressamente previsto dal presente **Avviso** si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il **Gestore** si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

APPENDICI

Appendice n. 1 – Requisiti Generali di Ammissibilità

1. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposto a fallimento o a partire dal 15 agosto 2020 a liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e a partire dal 15 agosto 2020 dall'art. 95 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155; tale requisito non si applica ai liberi professionisti.
2. Non presentare, sulla base dei dati disponibili aggiornati al 31 dicembre 2019, le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014.
3. Non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4. Non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Tale requisito sarà attestato in sede di domanda mediante dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR 445/2000. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo

APPENDICE n. I – Requisiti generali di ammissibilità

6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione di cui al presente punto 4) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione di cui al presente punto 4) si applica nel caso in cui la sentenza o il decreto riguardi una persona fisica che sia cessata da una delle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, o riguardino una persona fisica che abbia una delle suddette cariche nella persona giuridica che è socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno soci. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante del soggetto beneficiario, potrà rendere tale dichiarazione e firmarla digitalmente con riferimento anche ai soggetti che ricoprono le cariche richiamate, a condizione che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti soggetti.

5. Non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
6. Essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007].
7. Aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.
8. Essere in regola con la Disciplina Antiriciclaggio.
9. Osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente.
10. Non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805].

APPENDICE n. I – Requisiti generali di ammissibilità

11. Non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
12. Non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importazione.
13. Insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla Disciplina Antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, della medesima Disciplina
14. Non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un Aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune, avendo restituito o depositato in un conto vincolato alla restituzione (a disposizione di autorità giudiziarie o comunque autorità terze) quanto dovuto ("Clausola Deggendorf").

Appendice n. 2 – Glossario

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, in particolare ai Regolamenti applicabili per il periodo 2014-2020, alle disposizioni sugli aiuti di Stato e al procedimento amministrativo nonché al POR, al presente Avviso si applicano le definizioni di seguito indicate.

- a. «**FRPC**»: Fondo Rotativo per il Piccolo Credito;
- b. «**Sezione V**»: Sezione del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito istituita con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 142 del 24 marzo 2020 e denominata “Emergenza COVID-19 – Finanziamenti per la liquidità delle MPMI”;
- c. «**POR**»: Programma Operativo Regionale;
- d. «**BURL**»: Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- e. «**Beneficiario**»: il soggetto giuridico (Impresa, Consorzio, Rete di Imprese, Libero professionista) che beneficia dell’agevolazione;
- f. «**Finanziamento agevolato**»: il finanziamento a tasso zero concesso al soggetto Beneficiario ai sensi del presente Avviso a copertura delle esigenze di liquidità connesse all’emergenza Covid-19.
- g. «**Equivalente Sovvenzione Lorda**» o «**ESL**»: differenziale tra il tasso fisso associato al finanziamento agevolato e il tasso di interesse di riferimento per operazioni comparabili, alla data di firma del contratto di finanziamento tra il **Gestore** e il **Beneficiario**. I tassi di interesse di riferimento e di conseguenza l’Equivalente Sovvenzione Lordo concesso sono calcolati secondo quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- h. «**De minimis**»: gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l’altro e con eccezioni, che l’importo complessivo degli aiuti **De minimis** concessi da uno Stato membro a un’**Impresa Unica** in termini di **ESL**, non può superare 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
- i. «**RGE**» o «**Regolamento Generale di Esenzione**»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 187/1 del 26.06.2014.
- j. «**Legale Rappresentante**»: i soggetti che hanno il potere di rappresentare la società nei rapporti con terzi. Nel caso dei **Liberi Professionisti** non costituiti in forma societaria è il

APPENDICE n.2 – Glossario

Libero Professionista stesso. Nel caso dei soggetti iscritti al **Registro delle Imprese** è la o le persone che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale.

- k. **«Libero Professionista»:** soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al **Registro Imprese**, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente **Avviso** per le **Imprese** si intende applicata anche ai **Liberi Professionisti**.
- l. **«Impresa»:** ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
- m. **«MPMI»** o **«Micro, Piccole e Medie imprese»:** imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'allegato I al **RGE** e nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003). A tale categoria appartengono le **Imprese Autonome** che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annuo – ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro ed, al contempo, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI: si definisce **«Micro Impresa»** un'impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro; **«Piccola Impresa»** un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; si definisce quindi **«Media Impresa»** una PMI che non sia una Piccola Impresa. In caso di Imprese non definibili come **Imprese Autonome**, il possesso dei parametri dimensionali è verificato sommando i dati delle **Imprese collegate** e, pro quota, delle **Imprese associate**.
- n. **«Impresa Unica»:** l'insieme di imprese come definito all'art. 2 (2) del Regolamento **De minimis**, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.
- o. **«Impresa Autonoma»:** qualsiasi impresa non classificata come **Impresa Associata** o come **Impresa Collegata** ai sensi dell'Allegato I al **RGE**.

APPENDICE n.2 – Glossario

- p. «**Imprese Associate**»: in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
- q. «**Imprese Collegate**»: in conformità all'allegato I al RGE e all'art. 2 (2) del Regolamento **De minimis**, fatte salve le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l'insieme di imprese definite **Impresa Unica** ed inoltre:
- le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.
- Si considerano operare sullo «stesso mercato rilevante» le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su «mercati contigui» le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).
- r. «**Disciplina Antiriciclaggio**»: D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
- s. «**Impresa in Difficoltà**»: in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE e fatte salve le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
- t. «**Titolo di disponibilità**»: qualsiasi titolo, la cui durata non sia inferiore alla durata del Progetto, di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall'Avviso il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro.
- u. «**Domicilio Fiscale**»: è quel luogo dal quale la legge fiscale fa discendere la competenza degli uffici tributari (pagamento dei tributi). Può coincidere o meno con la residenza. Ai fini del presente Avviso, per Domicilio Fiscale è da intendersi quello indicato nel "Quadro B" -

APPENDICE n.2 – Glossario

“attività esercitata e luogo di esercizio” del Modello AA9/10 “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)”.

- v. «**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali («GDPR») e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018)..
- w. «**Settori Esclusi**»: Non sono in ogni caso finanziabili:
- le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari italiane che si applica a tale produzione, commercio o attività;
 - la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni di cui al presente punto non si applicano qualora l'attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa;
 - finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile.
 - gioco d'azzardo e pornografia;
 - settore informatico – ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche:
 - i) specificamente finalizzati a sostenere:
 - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nei precedenti punti;
 - il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line.
 - ii) destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati;
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
 - settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici

Appendice n. 3 – modifica del Beneficiario o del debitore

Modifica del Beneficiario

Si ha modificazione del beneficiario nel caso in cui la modifica interviene 3 anni dall'erogazione del finanziamento.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata on line tramite la piattaforma <http://www.farelazio.it> al Gestore entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del soggetto beneficiario iniziale.

Il **Gestore**, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

A tale fine, nell'atto che autorizza la modifica del **Beneficiario**, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del **Beneficiario** non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dall'avviso da parte del nuovo **Beneficiario**, il **Gestore** comunica il mancato accoglimento della domanda oppure dispone la revoca dell'agevolazione qualora la modifica del **Beneficiario** sia già intervenuta.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo **Beneficiario** risponde anche delle somme erogate ai precedenti **Beneficiari**.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Le fattispecie relative alla modifica del beneficiario sono di seguito descritte:

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato ed al relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario. Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente articolo 12. In questi casi si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione. Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la

APPENDICE n.3 – Modifica del Beneficiario o del debitore

continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente articolo 12. In questi casi non si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto. Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti del Soggetto gestore.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente articolo 12. Nel caso di fusione si procede sempre alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dall'Avviso per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito con le stesse modalità previste al precedente articolo 12.

Si procede alla sottoscrizione di un nuovo contratto solo nel caso in cui il contributo passa in tutto o in parte al nuovo soggetto.

Modifica del debitore

Decorso il periodo di obbligo di mantenimento (tre anni dall'erogazione del finanziamento agevolato), si può verificare una modifica soggettiva del lato passivo del rapporto obbligatorio (debitore). In questo caso non si tratta di modifica del **Beneficiario**, ma del soggetto obbligato alla restituzione del finanziamento agevolato che può essere anche una persona fisica.

Pertanto tutte le fattispecie suindicate previste per la modifica del lato passivo del rapporto obbligatorio (delegazione, espromissione e acollo) sono ammissibili e autorizzate a condizione che il nuovo soggetto sia in possesso di merito di credito determinato con le stesse modalità previste al precedente articolo 12 in tal caso il vecchio soggetto è liberato. Qualora il nuovo soggetto non sia in possesso del merito di credito entrambi i soggetti sono obbligati in solido.

Nei suddetti casi il nuovo soggetto è obbligato alla sottoscrizione del contratto con il quale si impegna al rispetto del piano di rientro.

La comunicazione di modifica del debitore deve essere presentata on line tramite la piattaforma <http://www.farelazio.it> al Soggetto gestore.